

La norma della legge di bilancio esclude chi ha chiuso in perdita per il 2023

DS6901

DS6901

# Nella mini Ires l'utile 2023

## La nuova condizione va a creare un doppio vincolo

DI FRANCESCO LEONE

**N**uova condizione in extremis per la mini-Ires (o Ires premiale). Nella versione definitiva della legge di bilancio 2025 (oggetto di fiducia parlamentare), la riduzione dell'IRES al 20% è subordinata all'effettuazione di investimenti in beni 4.0 o 5.0 non solo nella misura di almeno il 30% degli utili 2024 accantonati (nella misura di almeno l'80%), ma anche nella misura non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio 2023 (comunque di almeno 20 mila euro). Ad una prima lettura, la disciplina agevolativa sembra ora richiedere che, nella sostanza, la società debba aver conseguito un utile non solo nel 2024 ma anche nel 2023. Il doppio vincolo - 30% su almeno 80% utile 2024 accantonato e 24% su utile 2023 - complica i calcoli e pare escludere dall'agevolazione i soggetti che riescono a chiudere il 2024 con utile (e a vincolarlo) ma che avevano chiuso il 2023 con una perdita.

Questi elementi di complessità portano anche a dover valutare, con maggiore attenzione, l'appel dell'agevolazione. Ricapitolando la disciplina (ad oggi art. 1 comma 436-444): solo per il 2025, il reddito imponibile potrà scontare l'aliquota IRES del 20% anziché del 24% al verificarsi di specifiche condizioni. Queste ultime includono l'obbligo di non distribuire almeno l'80% degli utili di bilancio del 2024, di investire entro ottobre 2026 almeno il 30% di tali utili e comunque (novità dell'ultimo momento) almeno il 24% degli utili 2023 in beni 4.0 e 5.0, nonché di garantire un certo livello occupazionale.

Quest'ultima condizione prevede: un incremento dell'occupazione nel 2025 dell'1% rispetto al 2024, l'assenza di ricorso alla CIG sia nel 2024 che nel 2025, e il mantenimento nel 2025 di un numero di unità lavorative per anno (ULA) non inferiore alla media del periodo 2022-2024.

In termini di convenienza, si può partire dalla seguente considerazione di base. Le date di riferimento dell'agevolazione sembrano asimmetriche. Bisogna vincolare gli utili del 2024 ma con un beneficio a valere sul reddito imponibile 2025.

Ciò significa che la decisione che sarà presa rispetto agli utili del 2024, cioè accantonare almeno l'80%, sarà guidata, in molti casi, in assenza di una consapevolezza sul risultato fiscale del 2025. Gli stessi investimenti in beni 4.0 e 5.0 sarebbero altresì realizzati nel dubbio che poi concretamente possano contribuire a garantire un beneficio in termini di minore IRES. Se il 2025 dovesse chiudersi con una perdita fiscale, il vincolo ai dividendi e gli investimenti sarebbero operazioni con effetti concreti nulli. Anzi, si risconterebbe addirittura un effetto negativo se lo stimolo ad investire fosse dipeso proprio dal beneficio ottenibile. Lo stesso dicasi se il 2025 dovesse chiudersi con un reddito imponibile di modesto ammontare. Le imposte risparmiate potrebbero non giustificare né il vincolo degli utili 2024 né gli investimenti fatti, soprattutto se detti utili erano di importo significativo e quindi hanno comportato (nella logica percentuale della disciplina) investimenti importanti. Ad esempio, nel caso di un utile civilistico del 2024 di 1 milione di euro,

il vincolo si deve porre su almeno 800 mila euro (80%), con investimenti di almeno 240 mila euro (30%), assumendo rispettata anche la nuova condizione sugli utili 2023. Se nel 2025 si realizza un reddito imponibile di 300 mila euro, il risparmio IRES sarà pari a 12 mila euro (4% di 300 mila). A conti fatti e posteriori, il beneficio IRES finanzierebbe gli investimenti (di 240 mila) solo nella misura del 5%, peraltro dopo aver imposto il blocco della distribuzione degli utili di 800 mila. Ovviamente questa valutazione si potrà fare solo a posteriori, verso fine 2025 o all'inizio del 2026.

La valutazione di convenienza è comunque ancora più complessa. Va tenuto conto, infatti, degli obblighi di garantire una maggiore (seppur minima) occupazione. Ma di contro, va valutato che il meccanismo agevolativo sull'IRES può essere visto come un vantaggio aggiuntivo. Salvo diverse indicazioni future, infatti, la mini-IRES dovrebbe cumularsi con il credito transizione 4.0 o 5.0 ma anche con l'agevolazione relativa alle nuove assunzioni che la stessa legge di bilancio ha prorogato fino al 2027. In sostanza, tanti incentivi contemporaneamente, nessuno - in molti casi - particolarmente significativo ma che sommati possono garantire un beneficio complessivo importante.

— © Riproduzione riservata —

